

Asati in Italia gli interessi percepiti da banche estere su prestiti a residenti

CREDITO

L'imposta potrà godere del trattamento convenzionale più favorevole (del 12,50%)

Avviate verifiche nei confronti di intermediari finanziari d'Oltralpe

Andrea Fagiani
Valerio Vallefuoco

La risposta delle Entrate 379/2019 di ieri in tema di tassazione in Italia degli interessi attivi percepiti da un non residente su prestiti finanziari concessi a residenti italiani, è da considerarsi un'ulteriore conferma di un nuovo orientamento che si sta consolidando, pur necessitando maggiori chiarimenti alla luce di precedenti giurisprudenziali in contrasto con tale posizione.

Le Entrate confermano l'obbligo di tassazione domestica degli interessi attivi percepiti dalle banche elvetiche e corrisposti da residenti italiani in ragione dell'applicazione del nostro Tuir (articoli 151, commi 1 e 2, e 23, comma 1, lettera b del Tuir). Per l'Amministrazione il reddito delle società e degli enti commerciali non residenti «è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato», individuati però dall'articolo 23 del Tuir che al comma 1, lettera b, prevede che siano assoggettati ad imposizione in Italia, in quanto si considerano prodotti nel medesimo territorio, i redditi di capitale corrisposti, tra gli altri, da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

La citata disposizione, per attrarre a tassazione in Italia la tipologia di redditi di capitale utilizza, quale criterio di collegamento, la residenza del soggetto che eroga il reddito, escludendo da qualsiasi connessione con il luogo in cui è stata svolta l'attività che ha generato il reddito medesimo. L'orientamento del Fisco italiano,

sulla base della nuova formulazione dell'articolo 151 del Tuir, aderisce quindi ormai all'indirizzo prevalente della tassazione dei non residenti su base isolata, che si pone in contrasto con alcune sentenze della Cassazione.

Le Entrate chiariscono inoltre la portata applicativa dell'articolo 11 del modello Ocse, con riguardo alla determinazione dell'imposta che potrà pertanto godere del trattamento convenzionale più favorevole (del 12,50%). Si ricorda che l'articolo 11 del modello Ocse è contenuto non solo nella Convenzione Italia e Svizzera ma in diverse altre Convenzioni, tra cui quella di San Marino.

In ultimo, si evidenzia come siano stati già avviate, negli ultimi mesi, verifiche e accertamenti nei confronti di intermediari finanziari esteri per mezzo della collaborazione tra l'Ufficio per il contrasto degli illeciti finanziari internazionali (Ucifi) presso la direzione regionale dell'agenzia delle Entrate di Milano e Torino, la Gdf e la procura di Milano. Gli accertamenti

QUOTIDIANO DEL FISCO



TRIBUTI LOCALI

Niente esonero Imu per le case Iacc

L'esonero dall'Imu previsto per gli alloggi sociali non è applicabile agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacc), che pagano l'Imu a con la detrazione di 200 euro. — **Giuseppe Debenedetto**
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianofisco.ilssole24ore.com

nati dall'analisi dei dati della volontaria disclosure effettuati dall'Ucifi di Milano, riguardano centinaia di istituti bancari esteri, i quali sono stati destinatari di questionari con la previsione, nel caso di mancata risposta, o di risposte mendaci, di sanzioni amministrative e penali.

In considerazione della novità e della necessità di chiarimenti anche di Cassazione, in contrasto con l'orientamento delle Entrate, sembrerebbe potersi escludere, con riguardo alla condotta ascritta l'elemento soggettivo del dolo da evasione e sembrerebbe altresì opportuno valutare l'applicazione della causa di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, per incertezza normativa ed interpretativa. Questo orientamento dell'amministrazione non potrà che non incidere sulle valutazioni che dovranno fare sia per il passato che per il futuro le banche estere sulla loro compliance fiscale per le operazioni transfrontaliere con il mercato Italia.

Il trust fiscalmente non c'è se la proprietà mantiene il controllo

DICHIARAZIONI

Nella risposta a interpello le Entrate chiariscono i confini sui beni vincolati

Angelo Busani

È «inesistente», sotto il profilo tributario, il trust strutturato in modo che il trustee non abbia l'effettivo potere di amministrare e disporre dei beni vincolati in trust dal disponente. Ne consegue che in questa situazione:

- il trust non può essere qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi;
- il trust si deve considerare come una struttura meramente interposta rispetto al disponente;
- al disponente devono continuare a essere attribuiti i redditi formalmente prodotti dal trust.

È questa l'opinione espressa dall'agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 381 dell'11 settembre 2019, elaborata esaminando l'atto istitutivo di un trust di tipo "successorio" (contenente quote di partecipazione al capitale di società, immobili e liquidità) in relazione al quale l'interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile ai redditi derivanti dalle attività finanziarie (dividendi e plusvalenze) vincolate nel trust.

L'Agenzia, ribadendo un orientamento già espresso nelle circolari 43/E/2009 e 61/E/2010 afferma che «elemento essenziale» per qualificare un trust come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi è «l'effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente» e nel corrispondente «reale possesso» del disponente rispetto ai beni vincolati nel trust. Viceversa, il trust è «fiscalmente inesistente» in tutte quelle situazioni in cui (in ragione delle clausole contenute nel suo atto istitutivo oppure in ragione del comportamento tenuto dal trustee e dal disponente) il potere di gestione del patrimonio del trust permane in tutto o in parte in capo al disponente.

Sono concrete evidenze di queste ipotesi le clausole dell'atto istitutivo che contengano previsioni come quelle qui di seguito elencate:

- il trustee deve tenere conto, in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato, delle indicazioni fornite dal disponente;
- il trustee non può esercitare i suoi poteri «senza il consenso» del disponente o del beneficiario;
- il disponente ha la facoltà di attribuire beni e redditi del trust o concedere prestiti a soggetto dallo stesso individuati;
- ogni altra previsione nella quale il potere gestionale e dispositivo del trustee risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente o dei beneficiari.

Il ragionamento dell'Amministrazione sulle conseguenze in campo fiscale della indipendenza del trustee rispetto al disponente può essere di pari passo riproposto anche in campo civilistico: un trust, infatti, è tale se il disponente perde i tipici poteri del proprietario sui beni che gli appartengono in quanto, se così non fosse, non sarebbe difficile che il trustee (specie al cospetto di pretese di creditori del disponente) venga riqualficato come un mero prestanome e il trust venga riqualficato come un mandato o come l'esito di una simulazione: situazioni, in sostanza, nelle quali i beni apparentemente vincolati in trust non sono mai usciti dalla sfera giuridica del disponente.

Accessi, illegittimo l'atto emanato entro 60 giorni

ACCERTAMENTO

Anche se per l'assenza del contraddittorio manca la prova di resistenza

Laura Ambrosi

Nel caso di accessi, ispezioni o verifiche l'atto emanato prima della scadenza dei 60 giorni dal termine del controllo è sempre illegittimo anche se il contribuente non ha indicato le ragioni che non ha potuto far valere per l'assenza di contraddittorio (cosiddetta prova di resistenza). Ciò in

quanto si tratta di una norma che prevede espressamente la sanzione della nullità dell'atto. A preciarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 22644 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate eseguiva un accesso presso la sede di una società in seguito ad una richiesta di rimborso Iva e, successivamente emetteva un avviso di accertamento. Tra i motivi si impugnazione, la società eccepeva la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio (articolo 12, comma 7, legge 212/2000), poiché era stato emesso prima della scadenza del termine dei 60 giorni, decorrenti dalla consegna del Pvc. La Ctp annullava la pretesa, ma la

sentenza veniva riformata in appello che, sul punto, riteneva derogato l'obbligo per la sussistenza di ragioni d'urgenza (imminente scadenza del termine decadenziale). La società ricorreva così in Cassazione lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione delle regole sul contraddittorio.

I giudici di legittimità, richiamando la prima pronuncia a Sezioni Unite in materia (sentenza 18184/2013) hanno ricordato che l'atto emesso prima del termine di 60 giorni è illegittimo perché il contraddittorio è una primaria espressione di principi di derivazione costituzionale (collaborazione e buona fede) ed è diretto al migliore e più efficace esercizio

della potestà impositiva. Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) con una successiva pronuncia, hanno poi affermato che per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (cosiddetta prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l'invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia espressamente previsto per legge.

Alla luce di tali decisioni, la Cassazione ha innanzitutto rilevato che l'articolo 12, comma 7 dello Statuto disciplinando già l'invalidità nel caso

di violazione, non necessita della prova di resistenza e, pertanto, il contribuente non è tenuto a evidenziare le ragioni che non ha potuto rappresentare per la mancanza del contraddittorio. Detta nullità, espressamente prevista, concerne qualsiasi tributo e non soltanto quelli armonizzati. In assenza invece di una sanzione espressa di nullità: per i tributi armonizzati - per i quali il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche in assenza di accesso - occorre la prova di resistenza; per i tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio e, quindi, non sussiste illegittimità.

Aziende & Territorio a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Efficienza, affidabilità e soluzioni specifiche

Prodotti medicali, meccanica di precisione e lavori edili a 360°: realtà **piemontesi** in crescita costante




Laboratorio

Rego2 Romanini Meccanica Srl

Rego2 Romanini Meccanica Srl nasce nel 2018 dalla fusione tra Officina Meccanica Romanini, azienda con oltre vent'anni di esperienza nel settore oil&gas, e Rego2 Meccanica. La realtà imprenditoriale si è contraddistinta sin da subito per la qualità della produzione di componentistica per valvole a sfera e industriali.

Nello stabilimento di Pontecurone (provincia di Alessandria) che vanta una superficie coperta di 1500 metri quadri ed una scoperta altrettanto ampia, 22 torni orizzontali cnc realizzano quotidianamente ingrassatori, valvole e tappi di drenaggio e anti blow out, check valve, flange. La lavorazione avviene sia sulla base di disegni realizzati internamente che su quelli proposti dal cliente e i materiali possono subire trattamenti di zincatura, fosfatazione, nitrurazione, nichelatura, plasticazione. L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2015. Info: www.rego2meccanica.it



Fase di lavorazione



Progettazione e diagnostica

Disinfestazioni Igiencontrol Dal 1977 soluzioni efficaci e innovative per l'igiene

L'igiene e la sanificazione a 360°. È questo, da sempre, il campo di intervento in cui agisce Igiencontrol, azienda torinese nata nel 1977 e specializzata nella disinfestazione in settori che vanno dalle abitazioni civili all'ambiente urbano, comprendendo ospedali, strutture ricettive, industrie trasporti e imprese agroalimentari a tutti i livelli. Igiencontrol opera sull'intero territorio nazionale attraverso sedi distaccate collegate con la Direzione di Torino, oppure tramite propri partner ai quali si appoggia per intervenire laddove non può essere direttamente presente.

Il Direttore Generale Sergio Gaia si è sempre impegnato per fare in modo che il raggio d'azione e la qualità delle operazioni dell'azienda crescessero in rapporto alle tecniche più innovative che Igiencontrol è sempre pronta

ad adottare. Allo stesso modo il management della società ha investito molto sui sistemi di controllo e qualità adeguandosi ai più moderni standard internazionali attualmente richiesti. Ne sono la prova le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 che Igiencontrol può a pieno titolo vantare insieme all'adeguamento del proprio sistema di gestione alla nuova norma europea UNI EN 16636.

Costantemente orientata, quindi, alla ricerca di soluzioni sempre più efficaci e durature in ambito di igiene dei luoghi e delle cose, la società torinese ha recentemente concentrato la gran parte dei propri sforzi per individuare un sistema efficace e allo stesso tempo definitivo contro i tarli che attaccano le strutture in legno. I tecnici di Igiencontrol hanno studiato

con attenzione tutte le fasi di vita di questi insetti xilofagi, così definiti proprio perché si nutrono prevalentemente di legno. Le ricerche hanno consentito di stabilire che solo una costante e puntuale attività diagnostica dei materiali permette di intervenire preventivamente su eventuali focolai di infestazioni presenti nel legno prima che si verifichino danni concreti e irreversibili. Quando ciò non avviene è senza dubbio inevitabile che si arrivi all'infestazione vera e propria. La maggiore pericolosità dei tarli corrisponde alla fase in cui l'insetto si trova allo stato di larva ed è qui che il sistema brevettato da Igiencontrol e denominato Termixil, è in grado di intervenire eliminando totalmente gli insetti all'interno del materiale trattato ancor prima che essi comincino a danneggiarlo.

Tramite appositi sensori Termixil porta la temperatura interna del legno fino a 60 gradi, riuscendo così ad abbattere ogni stato vitale degli insetti. A quel punto il sistema si spegne in modo automatico e durante il suo funzionamento non avrà generato alcuna sostanza nociva per le persone o gli animali presenti nell'ambiente circostante né avrà emesso suoni o rumori percepibili e quindi fastidiosi. Igiencontrol mette i propri tecnici a totale disposizione dei clienti per stabilire gli interventi più adeguati e ha istituito anche un numero verde (800975854) per agevolare i contatti telefonici. Info: www.igiencntrl.com



Maria Teresa Sorli

TLM: da 40 anni crea macchine per viterie

Come si pone TLM, tra i costruttori di macchine per viterie? «TLM è un atelier artigiano - dichiara Maria Teresa Sorli, responsabile commerciale - dove per eseguire filetti e gole su un particolare viene progettata una macchina su misura. Sotto la guida di Pietro Sorli nascono gioielli di meccanica, fatti per durare». In 40 anni come si sono evoluti produzione e mercato? «La meccanica di precisione ha incontrato il digitale, ma in TLM assegniamo all'elettronica solo funzioni di controllo. Per l'aspetto operativo, prediligiamo le trasmissioni meccaniche». I clienti TLM sono italiani o anche stranieri? «Sono grandi aziende italiane come Brugola OEB Industriale, A. Agrati, CVB, Fontana Gruppo, SBE-VARVIT, TR VIC, e realtà più simili a noi, come la Giacomo Martelli, con cui collaboriamo da anni, Piloni, Flostamp e molti altri. In Europa citerei Bulten, Kamax, Koelner, LISI e RIBE. Quest'anno forniamo una macchina al gruppo Würth, tra i leader mondiali del Fastener». Info: tlmweb.it

Mondavi, edilizia di alta qualità

Giunta alla terza generazione, fin dal 1979 la Mondavi Costruzioni si contraddistingue per la qualità dei lavori di edilizia eseguiti e per l'affidabilità che le viene riconosciuta dai clienti. Per lungo tempo l'azienda ha lavorato acquistando terreni, progettando e realizzando costruzioni di grande pregio che poi venivano messe sul mercato.

Negli ultimi tempi pur non abbandonando questa linea, ha cominciato a lavorare con maggior frequenza per conto terzi, utilizzando comunque sempre gli stessi parametri qualitativi che ne hanno decretato il successo nella provincia di Cuneo (l'impresa ha sede a Bra) e nell'intero Piemonte. Le opere della Mondavi Costruzioni si contraddistinguono per l'elevato grado di comfort e per l'adozione di tutte le più moderne soluzioni abitative. Peculiarità dell'impresa è la commistione tra la qualità e la rapidità con la quale esegue i suoi lavori. Info: www.mondavicostruzioni.it



Il titolare con i figli